Bando relativo all'attuazione della misura B "Rilancio economico e sociale" sub-misura 3 "Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie", linea 2 "Realizzazione di piattaforme di trasformazione tecnologica", del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Art. 1. (Definizioni)

- 1. Ai fini del presente bando sono adottate le seguenti definizioni:
- *a)* "Soggetto attuatore": ognuna per quanto di propria competenza, la struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, come definita dall'articolo 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, dal decreto legge 7 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dalle proprie ordinanze di organizzazione, e la Struttura Tecnica di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 di cui all'art. 67-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134;
- *b*) "Cabina di coordinamento": la Cabina di coordinamento di cui all'articolo 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, come convertito dalla 29 luglio 2021, n. 108;
- c) "Soggetto gestore": l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. Invitalia;
- d) "TFUE": Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, già Trattato che istituisce la Comunità europea:
- e) "PNRR": il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 e approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;
- f) "Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016": comuni presenti nel decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009, decreto n. 11 del 17 luglio 2009 del Commissario delegato e negli allegati 1, 2 e 2bis del DL 189/2016;
- g) "Regolamento GBER": il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e successive modificazioni e integrazioni;
- *h*) "Regolamento settore agricolo e forestale": il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
- i) "Organizzazione Comune dei Mercati": il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle norme di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione soggetti a titoli;
- *j*) "Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale": la Carta degli aiuti a finalità regionale valida per il periodo 2022-2027 di cui alla Comunicazione CE 18 marzo 2022 C (2022) 1545 final;
- *k)* "Consorzio/i": soggetto giuridico, costituito attraverso la stipula di un contratto di consorzio ai sensi dell'articolo 2612 del codice civile;

- *l)* "Rete/i di impresa": soggetto giuridico, costituito attraverso la stipula di un contratto di rete secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- m) "Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli": settore nel quale il prodotto ottenuto dalla trasformazione e commercializzazione è un prodotto elencato nell'Allegato I del TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- n) "DNSH": il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ("Do no significant harm") definito all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- o) "Impresa danneggiata dal sisma": ai fini della concessione dei finanziamenti previsti dal presente bando, per "impresa danneggiata dal sisma" si intende ciascuna impresa o operatore economico, iscritto a registri, albi o elenchi, che esercitava un'attività economica alla data del sisma del 2009 e del 2016, rispettivamente, nei comuni di cui alla legge 24 giugno 2009, n.77, nonché di cui agli allegati 1, 2 e 2bis dell'art. 1 del decreto legge 189/2016, che risulti in possesso di una scheda Aedes o Fast di rilevazione del danno alla sede produttiva, anche non principale, con esito di inagibilità o inutilizzabilità ovvero abbia subito una riduzione del fatturato di almeno il 30% nel triennio successivo alla data del sisma rispetto alla media del triennio precedente.
- p) "Progetto/i di investimento": singolo/i piano/i di investimento realizzato/i da ciascuna Impresa beneficiaria.
- q) "Programma/i di investimento": l'insieme dei *Progetti di investimento* presentanti in maniera congiunta da Consorzi e/o Reti di impresa.
- r) "PMI": le micro, piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 aprile 2005 e dall'allegato 1 del *Regolamento GBER*;
- s) "Quadro temporaneo": il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final e successive modificazioni e integrazioni;
- t) "Quadro temporaneo di crisi": il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" di cui alla comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 C (2022) 1890.

Art. 2.

(Ambito di applicazione e finalità dell'intervento)

1. Il presente bando promuove *Programmi di investimento* finalizzati ad un utilizzo più razionale, efficace e sostenibile delle produzioni agricole, della selvicoltura, dell'allevamento e delle risorse naturali delle aree ricadenti nei *Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016*, attraverso sistemi modulari in grado di attivare/consolidare/modernizzare i processi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della selvicoltura, dell'allevamento e dell'agricoltura o quelli relativi alla movimentazione e allo stoccaggio degli stessi, con particolare attenzione all'adozione di soluzioni innovative sul piano tecnologico e digitale, ivi incluse quelle volte ad assicurare la tracciabilità dei prodotti.

Art. 3. (Soggetto gestore)

- 1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione e l'erogazione delle agevolazioni e dei servizi connessi, l'esecuzione di monitoraggi, di ispezioni e controlli di cui al presente bando sono affidati al *Soggetto gestore*.
- 2. Con apposita convenzione tra i *Soggetti Attuatori* e il *Soggetto gestore* sono regolati i reciproci rapporti connessi alle attività previste dal presente bando, nonché le modalità per il trasferimento delle risorse finanziarie al *Soggetto gestore*.

Art. 4. (Soggetti proponenti e beneficiari)

- 1. I *Consorzi* oppure le *Reti di impresa*, composte sia da imprese agricole che da imprese di altri settori, già costituiti alla data di presentazione della domanda, svolgono il ruolo di promotori del *Programma di investimento* di cui al successivo articolo 5, e si assumono la responsabilità verso l'Amministrazione ai fini della coerenza tecnica ed economica dello stesso.
- 2. In caso di *Reti di impresa*, il relativo contratto di rete deve configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del *Programma di investimento*, con particolare riferimento ai contratti di rete stipulati da imprese che concorrono alla creazione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione di un unico prodotto o servizio, ciascuna per un determinato ambito di attività (c.d. aggregazioni di filiera). Inoltre, il contratto deve:
- a) essere stipulato tra imprese aventi le medesime caratteristiche di quelle elencate nel successivo comma3:
- b) prevedere la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante e la responsabilità solidale di tutti i partecipanti per l'esecuzione del progetto;
- c) nel caso di "rete-contratto", non dotata di personalità giuridica ai sensi all'articolo 3, commi 4-ter e 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, prevedere la nomina obbligatoria dell'organo comune, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti; è in capo allo stesso organo comune che si intendono attribuiti tutti gli adempimenti procedurali di cui al presente bando;
 - d) essere composto da un numero minimo di tre imprese e un massimo di sei imprese.
- 3. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui al presente bando, devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
- a) essere già costituite ed iscritte al registro delle imprese; le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese; nel caso di soggetti richiedenti non residenti sul territorio italiano la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza dal beneficio, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente comma;
 - b) far parte del Consorzio oppure della Rete di impresa promotrici del Programma di investimento;
 - c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria;
- d) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

- e) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel *Regolamento GBER* oppure qualora ricorrano agli aiuti a valere sul *Quadro Temporaneo* ovvero sul *Quadro temporaneo di crisi* non trovarsi in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019;
- f) esclusivamente per gli aiuti a finalità regionale concessi ai sensi del *Regolamento GBER*, non rientrare tra coloro che nei due anni precedenti abbiano chiuso la stessa o analoga attività nello spazio economico europeo o che abbiano concretamente in programma di cessare l'attività entro due anni dal completamento del programma di sviluppo proposto nella zona interessata.
- 4. Ai fini della classificazione delle imprese in piccola, media o grande si applicano i criteri indicati nell'allegato 1 al *Regolamento GBER* e nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005.

Art. 5. (Programmi e progetti di investimento ammissibili)

- 1. Sono considerati ammissibili alle agevolazioni i *Programmi di investimento* che abbiano le seguenti caratteristiche:
 - a) siano promossi dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1;
- b) prevedano costi complessivi agevolabili compresi tra € 300.000,00 (trecentomila euro) e € 5.000.000,00 (cinque milioni di euro) al netto dell'IVA;
- c) siano formati da un minimo di 3 fino ad un massimo di 6 *Progetti di investimento* di cui al successivo comma 2.
- 2. I *Progetti di investimento* che compongono il *Programma di investimento* devono essere realizzati dalle imprese beneficiarie di cui all'articolo 4, e devono:
- *a)* riguardare la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della selvicoltura, dell'allevamento e dell'agricoltura e/o l'implementazione di soluzioni logistiche integrate funzionali al trasporto di prodotti/materie prime della selvicoltura, dell'allevamento e dell'agricoltura;
- b) essere conclusi entro il 31 dicembre 2024, salvo eventuali proroghe opportunatamente disciplinate da appositi e successivi interventi normativi, pena la revoca delle agevolazioni concesse. Per data di conclusione si intende quella relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile.
 - c) essere localizzati nei Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016;
- d) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'articolo 8. A tal fine per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio. Le spese per l'acquisto del terreno e per i lavori preparatori, se sostenute prima della presentazione della domanda, non sono ritenute ammissibili alle agevolazioni. La realizzazione di studi di fattibilità non è altresì considerata avvio dei lavori.
- e) garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali DNSH;
- f) con riferimento ai *Progetti di investimento* finanziati nell'ambito del *Regolamento settore agricolo e* forestale, non contravvenire ai divieti o alle restrizioni stabiliti dal *Regolamento sulle norme di gestione dei* contingenti tariffari e non essere finalizzati alla produzione di biocarburanti prodotti da colture alimentari.

- 3. I *Progetti di investimento* di cui al comma 2 realizzati da imprese di grandi dimensioni e finanziati nell'ambito dell'articolo 14 del *Regolamento GBER*, sono ammissibili esclusivamente se prevedono un investimento diretto:
- *a)* alla creazione di una nuova unità produttiva. Per unità produttiva si intende la struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente;
- b) alla riconversione di un'unità produttiva esistente, intesa quale diversificazione della produzione per ottenere prodotti che non rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 dei prodotti fabbricati in precedenza.

Art.6 (Spese ammissibili)

- 1. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese, sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazioni, necessarie alle finalità del progetto imprenditoriale e rientranti nelle seguenti categorie:
 - a) suolo aziendale e sue sistemazioni;
 - b) acquisto di beni immobili;
 - c) opere murarie e assimilate;
 - d) macchinari, impianti e attrezzature;
 - e) programmi informatici, brevetti, licenze, marchi commerciali;
 - f) consulenze specialistiche.
 - 2. Con riferimento alle spese di cui al comma 1 si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni:
- a) le spese relative al suolo aziendale e sue sistemazioni, di cui alla lettera a) sono agevolabili nel limite del 10 (dieci) per cento dell'investimento complessivo ammissibile;
- b) l'importo cumulato delle spese di cui alle lettere b) e c) non deve superare il limite del 50 (cinquanta) per cento dell'investimento ammissibile;
- c) nell'ambito delle spese di cui alla lettera c) rientrano le opere di costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria dell'immobile destinato a sede operativa dell'iniziativa, inclusi gli impianti generali di servizio all'immobile. È escluso l'utilizzo, anche parziale, dei finanziamenti previsti dal presente bando ai fini dei lavori ammessi o ammissibili alla concessione del contributo di ricostruzione previsto dalla legge;
 - d) nell'ambito delle spese di cui alla lettera d) rientrano anche:
 - i. indipendentemente dalle autorizzazioni e permessi necessari, gli investimenti in strutture mobili, prefabbricati ed impianti a servizio esclusivo dell'iniziativa agevolata purché amovibili e strettamente funzionali al raggiungimento degli obiettivi del programma agevolato;
 - ii. le spese relative all'acquisto di mezzi di trasporto o veicoli di qualsiasi natura, purché strettamente necessari al ciclo di produzione o all'erogazione dei servizi oggetto del programma di spesa agevolato. La valutazione sulla necessità dell'automezzo è condotta anche in relazione alla coerenza economica e dimensionale rispetto al ciclo di produzione o di erogazione dei servizi;

- *e*) nell'ambito delle spese di cui alla lettera *e*), rientrano, a titoli di esempio, acquisto licenze d'uso SW, progettazione e/o sviluppo di software applicativi, di piattaforme digitali, di App, a condizione che siano connesse all'investimento e funzionali all'attività proposta; progettazione e/o sviluppo di soluzioni innovative per i prodotti/servizi offerti, ovvero per i relativi processi di produzione/erogazione; progettazione, sviluppo, realizzazione e testing di prototipi, modelli, stampi e matrici; ideazione e realizzazione di marchi e denominazioni (brand naming) e, più in generale, progettazione e sviluppo del visual/digital brand.
- f) le spese di cui alla lettera f) sono agevolabili per le sole PMI entro il limite del 4 (quattro) per cento del totale dell'importo complessivo ammissibile per ciascun Progetto d'investimento, a condizione che siano connesse all'investimento, funzionali all'attività progettuale e capitalizzabili. Per i progetti che non riguardano la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, tali spese sono ammissibili ai sensi e nei limiti dell'articolo 18 del Regolamento GBER, con un'intensità di aiuto massima pari al 50 per cento in termini di equivalente sovvenzione lordo.
- g) per i *Progetti di investimento* realizzati da imprese di grandi dimensioni e finanziabili nell'ambito dell'articolo 14 del *Regolamento GBER*, il totale delle spese di cui al comma 1, lettera *e*) non deve superare il 50 per cento dell'investimento complessivo ammissibile.
- 3. Per i *Progetti di investimento* agevolabili ai sensi dell'articolo 14 del *Regolamento GBER*, i costi ammissibili devono:
- *a)* nel caso siano diretti alla diversificazione di un'unità produttiva esistente, di cui all'articolo 14, comma 2, lettera *c*) del *Regolamento GBER*, superare almeno del 200 per cento il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori;
- *b*) nel caso siano diretti al cambiamento fondamentale di un'unità produttiva esistente, di cui all'articolo 14, comma 2, lettera *d*) del *Regolamento GBER*, superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti.
 - 4. Ai fini dell'ammissibilità, le spese devono:
 - a) essere analiticamente descritte e quantificate nel loro ammontare in sede di domanda di agevolazione;
- b) essere contabilizzate nel rispetto delle normative contabili e fiscali di riferimento e figurare nell'attivo di bilancio per almeno cinque anni o tre anni nel caso di *PMI*.
 - 5. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese:
- a) relative a macchinari, impianti e attrezzature usati ovvero a investimenti di mera sostituzione degli stessi;
 - b) relative a imposte e tasse, inclusa l'IVA e ad oneri previdenziali e assistenziali;
 - c) di importo imponibile inferiore a 500,00 euro;
 - d) relative a commesse interne.

Art. 7.

(Forma e intensità dell'aiuto)

1. Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo a fondo perduto e di finanziamento agevolato a tasso zero, anche in combinazione tra di loro, nel limite massimo del 75 percento dei costi ammissibili per

ciascun *Progetto di investimento* e fermo restando i limiti delle intensità di aiuto previsti ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

- 2. Ai *Progetti di investimento* realizzati da *PMI* le agevolazioni sono concesse nel rispetto dei seguenti regimi di aiuto:
- a) per i progetti riguardanti la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e ubicati nei Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016 si applica quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento settore agricolo e forestale;
- b) per i progetti che non riguardano la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli si applica quanto previsto:
 - *i.* dall'articolo 14 del *Regolamento GBER* per i progetti ubicati nei comuni ricadenti nelle zone assistite di cui alla *Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale* con le intensità ivi previste, fatta eccezione per i settori di attività economica esclusi ai sensi all'articolo 13 del *Regolamento GBER*;
 - ii. dall'articolo 17 del Regolamento GBER per i progetti ubicati al di fuori dei comuni ricadenti nelle zone assistite di cui alla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale oppure per i progetti aventi ad oggetto i settori di attività economica esclusi ai sensi all'articolo 13 del Regolamento GBER, con un'intensità di aiuti pari al 10 (dieci) per cento per le medie imprese e 20 (venti) per cento per le piccole imprese.
- 3. Ai *Progetti di investimento* realizzati da imprese di grandi dimensioni, ubicati nei comuni ricadenti nelle zone assistite di cui alla *Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale*, le agevolazioni sono concesse nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14 del *Regolamento GBER* con le intensità di aiuto previste dalla suddetta *Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale*.
- 4. Per i *Progetti di investimento* realizzati da imprese di qualunque dimensione ed ubicati nei *Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016*, è possibile applicare, qualora compatibile, ed in caso di approvazione dell'aiuto da parte della Commissione, il regime di aiuto previsto dal punto 3.13 del *Quadro Temporaneo* che prevede le seguenti intensità di aiuto:
 - i. 15 (quindici) per cento per le imprese di grandi dimensioni;
 - ii. 25 (venticinque) per cento per le medie imprese;
 - iii. 35 (trentacinque) per cento per le micro e piccole imprese.
 - Per i *Progetti di investimento* ubicati nei comuni ricadenti nelle zone assistite di cui alla *Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale*, qualora rispettino tutte le condizioni di cui all'articolo 14 del *Regolamento GBER*, le intensità di aiuti di cui all'elenco precedente possono essere aumentate con quelle previste dalla *Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale*.
- 5. Per i *Progetti di investimento* realizzati da imprese di qualunque dimensione e colpite dalla crisi scaturita dall'aggressione della Russia contro l'Ucraina, ed ubicati nei *Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016*, è possibile applicare, qualora compatibile, ed in caso di approvazione dell'aiuto da parte della Commissione, il regime di aiuto previsto dal punto 2.1 del *Quadro temporaneo di crisi*, fino ad un importo nominale dell'agevolazione pari al massimo ad euro 400.000,00 (quattrocento mila euro).
- 6. Il regime di aiuto di cui al precedente comma 5 non può essere applicato alle imprese soggette a sanzioni adottate dall'UE, tra cui, ma non solo:
 - a) persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni;

- b) imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'UE oppure imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall'UE in quanto l'aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.
- 7. Le agevolazioni di cui ai regimi di aiuto individuati ai commi 4 e 5, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2022, salvo diverse indicazioni previste da eventuali successive modifiche dei medesimi regimi.
- 8. Per i *Progetti di investimento* finanziati a valere sul *Quadro Temporaneo* l'importo massimo dell'aiuto individuale che può essere concesso per una singola *Impresa* beneficiaria, non può superare l'1 per cento dello stanziamento previsto per il regime di aiuto autorizzato a valere sul *Quadro Temporaneo*.
- 9. Ciascuna impresa beneficiaria deve garantire, per la quota non coperta dall'agevolazione prevista dal comma 1, l'apporto di un contributo finanziario almeno pari al 25 per cento del *Progetto di investimento*, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico.
- 10. Il finanziamento agevolato concedibile ha una durata massima di 10 anni, 8 anni se concesso nell'ambito del *Quadro Temporaneo*, oltre un periodo di preammortamento, della durata massima di 2 anni, commisurato alla durata del progetto.
- 11. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 8.

(Procedura di accesso)

- 1. Le agevolazioni di cui al presente bando sono concesse, limitatamente alle *Reti di impresa* oppure ai *Consorzi* nella cui composizione è presente almeno un'*impresa danneggiate dal sisma*, sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.
- 2. Per tutte le *Reti di impresa* ed i *Consorzi* non ricompresi nel precedente comma 1, al termine della verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni di tutte le domande presentate e solo in presenza di risorse finanziarie disponibili residue, determinate considerando il valore richiesto complessivo rispetto alla procedura del comma 1, è predisposta una graduatoria di ordine di ammissione alle agevolazioni di cui al presente bando.
- 3. Fermo restando quanto previsto al comma 1 e 2, le aggregazioni proponenti possono presentare in ogni caso solo una domanda di agevolazione a valere sul presente bando.
- 4. Con successivo provvedimento del Commissario straordinario si procederà a fornire specifiche indicazioni inerenti ai termini e alle modalità di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, alle relative tempistiche e modalità di quantificazione e concessione dei contributi e all'elenco degli oneri informativi introdotti ai fini della fruizione delle agevolazioni.

Art. 9. (Criteri di valutazione)

1. Le domande di agevolazioni sono istruite nel merito sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

- a) coerenza tra gli obiettivi della proposta progettuale e gli interventi previsti;
- b) coerenza della struttura tecnico-organizzativa destinata alla realizzazione del programma, valutata sulla base delle informazioni inerenti agli assetti e ai meccanismi operativi di governance delle aggregazioni proponenti, ai profili di competenza dei soggetti che li compongono;
- c) ricadute occupazionali, con particolare riferimento all'attivazione di partnership con enti di formazione locale utili a garantire l'inserimento lavorativo, nelle iniziative finanziate, di residenti nei *Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016*;
- d) caratteristiche del progetto in termini di innovazione tecnologica, diversificazione dei sistemi produttivi, ampliamento del mercato e adesione a sistemi di qualità certificati;
- *e*) capacità della proposta progettuale di contribuire alla valorizzazione delle vocazioni produttive, ambientali e sociali locali; al recupero di attività produttive tradizionali legate all'utilizzo sostenibile delle risorse agro-silvo-pastorali; alla tutela del territorio e dell'ambiente;
 - f) impatto della proposta progettuale sulla creazione/sviluppo di filiere locali;
 - g) fattibilità e sostenibilità economica della proposta progettuale.
- 2. Con successivo provvedimento di cui all'articolo 8, comma 4, saranno definiti i parametri, i punteggi, le condizioni e le soglie minime di ammissibilità ai fini dell'accesso alle agevolazioni.

Art. 10. (Valutazione istruttoria procedura a sportello)

- 1. Per la procedura a sportello di cui all'articolo 8, comma 1, le domande di agevolazione sono valutate entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, fatti salvi i maggiori termini derivanti dall'eventuale comunicazione dei motivi ostativi di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché la sospensione dei termini in caso di approfondimenti istruttori ai sensi del comma 3.
 - 2. Il procedimento di valutazione si compone delle seguenti fasi:
 - a) verifica della completezza e conformità della documentazione presentata;
 - b) verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni previsti agli articoli 4 e 5;
 - c) esame di merito documentale, regolato dai commi 4, 5 e 6.
- 3. Il *Soggetto gestore* può effettuare, per ogni fase dell'istruttoria, una sola richiesta di integrazioni o di chiarimenti, necessari rispetto ai dati e documenti forniti. I chiarimenti e le integrazioni richiesti devono essere trasmessi dal soggetto interessato entro il termine indicato dal *Soggetto gestore*, pena la decadenza della domanda di agevolazione. In tali casi, i termini previsti per lo svolgimento delle attività istruttorie da parte del *Soggetto gestore* sono sospesi fino al ricevimento dei predetti chiarimenti o delle predette integrazioni.
- 4. Il *Soggetto gestore* successivamente all'esito positivo delle valutazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente comma 2, trasmette al Comitato di valutazione, di cui al comma successivo, l'elenco delle proposte valutate, accompagnato, per ciascuna proposta progettuale, da una relazione istruttoria contenente una proposta di assegnazione dei relativi punteggi sulla base dei criteri di cui all'articolo 9.
- 5. Il Comitato di valutazione è composto da sette membri designati tra soggetti di comprovata professionalità come di seguito indicato: un rappresentante designato da ciascuna regione, un rappresentante della Struttura commissariale sisma 2016, un rappresentante della Struttura di missione sisma 2009, un

rappresentante designato d'intesa dalle quattro ANCI regionali. Al Comitato di valutazione partecipano due rappresentanti del *Soggetto gestore* che curano i profili istruttori e di funzionamento del Comitato medesimo. Il Comitato di valutazione è costituito con decreto del Commissario straordinario sisma 2016 che indica altresì il Presidente scelto tra i due membri designati dai *Soggetti attuatori*. Il Comitato di valutazione opera in seduta permanente e si riunisce di regola con cadenza settimanale anche in remoto.

- 6. Il Comitato di valutazione esamina nel merito le proposte ricevute, secondo l'ordine cronologico di presentazione, e formula elenchi parziali o definitivi delle proposte ammissibili a finanziamento, che vengono senza indugio trasmesse alla Cabina di Coordinamento integrata, richiedendo al Soggetto gestore di inviare i motivi ostativi per le proposte che non superano i parametri definiti per l'ammissione alle agevolazioni.
- 7. La Cabina di Coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14 bis del decreto legge n.77/2021, delibera circa l'ammissione a finanziamento e il Commissario straordinario, d'intesa con il Coordinatore della Struttura tecnica di missione sisma 2009, adotta i provvedimenti di cui al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.
- 8. Il *Soggetto gestore* provvede all'emanazione dei provvedimenti di concessione e allo svolgimento delle successive fasi istruttorie e attuative del procedimento.
- 9. In caso di conclusione negativa delle attività istruttorie, il *Soggetto gestore* procede all'invio della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 11. (Valutazione istruttoria procedura con graduatoria)

- 1. Per la procedura di cui all'articolo 8, comma 2, le domande di agevolazione sono valutate entro 120 giorni dalla data di chiusura dello sportello.
 - 2. Il procedimento di valutazione si compone delle seguenti fasi:
 - d) verifica della completezza e conformità della documentazione presentata;
 - e) verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni previsti agli articoli 4 e 5;
 - f) esame di merito documentale, regolato dai commi 4, 5 e 6.
- 3. Il *Soggetto gestore* può effettuare, per ogni fase dell'istruttoria, una sola richiesta di integrazioni o di chiarimenti, necessari rispetto ai dati e documenti forniti. I chiarimenti e le integrazioni richiesti devono essere trasmessi dal soggetto interessato entro il termine indicato dal *Soggetto gestore*, pena la decadenza della domanda di agevolazione. In tali casi, i termini previsti per lo svolgimento delle attività istruttorie da parte del *Soggetto gestore* sono sospesi fino al ricevimento dei predetti chiarimenti o delle predette integrazioni.
- 4. Il *Soggetto gestore* successivamente all'esito positivo delle valutazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente comma 2, trasmette al Comitato di valutazione, di cui al comma successivo, l'elenco delle proposte valutate, accompagnato, per ciascuna proposta progettuale, da una relazione istruttoria contenente una proposta di assegnazione dei relativi punteggi sulla base dei criteri di cui all'articolo 9.
- 5. Il Comitato di valutazione di cui all'articolo 10, comma 5, esamina nel merito le proposte ricevute, esprime la valutazione definitiva, formula la graduatoria e la trasmette senza indugio alla Cabina di Coordinamento integrata.
- 6. La Cabina di Coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14 bis del decreto-legge n.77/2021, approva la graduatoria, restituendo gli atti alle Amministrazioni titolari. Il *Soggetto gestore* provvede all'emanazione dei provvedimenti di concessione e allo svolgimento delle successive fasi istruttorie e attuative del procedimento.

Art. 12. (Concessione delle agevolazioni)

- 1. Il provvedimento di concessione delle agevolazioni individua il soggetto beneficiario e le caratteristiche del programma finanziato, indica le spese ammissibili, le spese ritenute non ammissibili, la forma e l'ammontare delle agevolazioni concedibili, regola i tempi e le modalità per l'attuazione dell'iniziativa, stabilisce gli obblighi del soggetto beneficiario e le condizioni il cui mancato rispetto determina la revoca delle agevolazioni ai sensi dell'articolo 16 del bando.
- 2. Il *Soggetto gestore* trasmette al soggetto beneficiario il provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 che, unitamente alla documentazione in esso richiamata e all'ulteriore che dovesse rendersi necessaria, deve essere sottoscritto per accettazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica, pena la decadenza delle agevolazioni.
- 3. Per i progetti ammessi con la procedura a graduatoria di cui all'articolo 11 le agevolazioni sono concesse secondo l'ordine definito in graduatoria sulla base delle risorse disponibili. Per i progetti nell'ultima posizione utile anche in caso di parità di punteggio le agevolazioni sono concesse in misura proporzionale rispetto all'importo ammesso sulla base delle risorse residue.

Art. 13. (Erogazione delle agevolazioni)

- 1. Il contributo alla spesa è erogato per stati di avanzamento lavori (SAL) per un numero non superiore a 5, a fronte della rendicontazione di titoli di spesa. Ciascun SAL, ad eccezione dell'ultimo, non può, comunque, essere inferiore al 15 per cento della spesa ammissibile.
- 2. La prima erogazione delle agevolazioni può avvenire, su richiesta del beneficiario, anche in anticipazione, nel limite del 50 per cento delle agevolazioni complessivamente concesse, previa presentazione di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa.
- 3. Con successivo provvedimento di cui all'articolo 8, comma 4, si procederà a fornire specifiche indicazioni inerenti agli schemi ed alle modalità di richiesta delle erogazioni delle agevolazioni di cui al presente bando. Le modalità e gli schemi da utilizzare sono resi disponibili in un'apposita sezione del sito www.invitalia.it.
- 4. Il *Soggetto gestore* procede all'erogazione delle singole quote di agevolazione previa effettuazione della verifica in merito alla vigenza e alla regolarità contributiva del soggetto beneficiario, nonché delle altre verifiche stabilite nel provvedimento di ammissione. Qualora nel corso di svolgimento delle predette attività di verifica risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto beneficiario ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il *Soggetto gestore* può richiederli all'impresa mediante una comunicazione scritta.

Art. 14. (Variazioni)

1. Eventuali variazioni afferenti alle *Imprese* beneficiarie e/o alla localizzazione dei *Progetti di investimento* devono essere preventivamente comunicate al *Soggetto gestore* con adeguata motivazione. Ai fini dell'autorizzazione delle variazioni proposte, il *Soggetto gestore*, verifica la permanenza dei correlati requisiti. Nel caso in cui tale verifica si concluda con esito negativo. Il *Soggetto gestore* dispone, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni.

Art. 15.

(Monitoraggio, ispezioni e controlli)

- 1. In ogni fase del procedimento i *Soggetti attuatori* e il *Soggetto gestore* possono effettuare controlli e ispezioni anche a campione sui programmi agevolati, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, nonché l'attuazione degli interventi finanziati.
- 2. I soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dai *Soggetti attuatori* o dal *Soggetto gestore* allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati. Gli stessi soggetti sono tenuti ad acconsentire e a favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni. Indicazioni riguardanti le modalità, i tempi e gli obblighi dei soggetti beneficiari in merito alle suddette attività di verifica sono contenute nel provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 12.

Art. 16. (Revoche)

- 1. Le agevolazioni sono revocate, totalmente o parzialmente nei seguenti casi:
- *a)* verifica dell'assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al soggetto richiedente le agevolazioni e non sanabili;
- b) mancata ultimazione del *Progetto di investimento* ammesso alle agevolazioni entro il termine stabilito, salvo i casi di forza maggiore e/o le proroghe autorizzate dal *Soggetto gestore*;
- c) cessazione dell'attività dell'*Impresa* beneficiaria ovvero sua alienazione, totale o parziale, o concessione in locazione, o trasferimento all'estero prima che siano trascorsi cinque anni o tre anni nel caso di *PMI* dalla data di ultimazione del *Programma di investimento*;
- d) l'investimento è trasferito in aree non ricomprese nei *Comuni dei crateri sismici del Centro Italia* 2009 e 2016 prima che siano trascorsi dalla data di ultimazione dello stesso cinque anni o tre anni nel caso delle *PMI*;
- *e)* fallimento del beneficiario prima che siano trascorsi cinque anni o tre anni nel caso di *PMI* dalla data di ultimazione del *Programma di investimento*;
 - f) mancato adempimento agli obblighi di monitoraggio e controllo di cui all'articolo 13;
 - g) mancato rispetto del principio DNSH rispetto a quanto previsto in sede istruttoria;
- *h*) mancato rispetto di ogni altra condizione prevista dal provvedimento di concessione delle agevolazioni ovvero dal provvedimento di cui all'articolo 8, comma 4.

Art. 17. (Risorse disponibili)

- 1. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente bando si ricorre al fondo complementare al *PNRR* approvato ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
- 2. Le risorse disponibili ammontano a Euro 47.000.000,00 (quarantacinque milioni), rimodulabili in corso di attuazione.
- 3. Le risorse sono assegnate alle due aree sismiche oggetto di intervento in misura non superiore, di regola, al 33% per il cratere sismico 2009 e del 67% per il cratere sismico 2016. Gli interventi ricadenti in Comuni appartenenti a entrambi i crateri sono in tal ottica imputati per la metà al cratere sismico 2009 e per la metà al cratere sismico 2016. Per il cratere 2016 dovrà essere assicurato il rispetto delle percentuali di riparto per ciascuna delle quattro Regioni sulla base delle determinazioni assunte dalla Cabina di coordinamento di

cui all'articolo 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, come convertito dalla 29 luglio 2021, n. 108. Per il cratere 2009 la ripartizione delle risorse tra il Comune de L'Aquila e gli altri comuni del cratere è rimessa alle decisioni della Struttura Tecnica di Missione sisma 2009. Il *Soggetto gestore* provvede ad adottare le determinazioni conseguenti.

4. Ove si registri un'insufficienza di domande in un cratere sismico o in una o più regioni all'interno del cratere 2016, tale da comportare la non assegnazione delle risorse disponibili nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 e ferma restando la salvaguardia complessiva dei criteri di equa ripartizione tra i territori, con decisione della *Cabina di coordinamento*, su proposta della regione interessata o della Struttura di Missione 2009, le relative risorse potranno essere riassegnate ai richiedenti dell'altro cratere sismico o di altre regioni.

Art. 18 (Disposizioni finali)

- 1. Nel caso di ricorso alla disciplina di cui al *Quadro Temporaneo* e al *Quadro Temporaneo di crisi* l'operatività delle disposizioni di cui all'articolo 7 è subordinata alla notifica alla Commissione europea dei regimi di aiuto e alla successiva approvazione da parte della Commissione medesima.
- 2. Il presente Bando è pubblicato sul sito istituzionale del *Soggetto gestore* Invitalia e dei *Soggetti attuatori*.
- 3. Ogni eventuale modifica o integrazione al Bando sarà pubblicata sui predetti siti istituzionali. I soggetti proponenti sono tenuti ad attenersi alle eventuali modifiche pubblicate.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando, si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.